

DOCUMENTI ESPATRIO PER I MINORI DI ANNI 18

COME FUNZIONAVA PRIMA?

Dal 26.06.2012 il minore può viaggiare in Europa e all'estero solo con un documento di viaggio individuale. Fino a tale data era valida l'iscrizione del minore sul passaporto del genitore.

Al contempo si segnala che i passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza del documento stesso.

COME FUNZIONA OGGI?

Tutti i **minori** devono essere in possesso di **uno dei due documenti d'identità individuali validi ai fini dell'espatrio**, ossia:

- "carta d'identità" priva di divieto esplicito all'espatrio (in caso contrario sarà negato l'imbarco);
- "passaporto" del proprio paese di appartenenza.

CARTA DI IDENTITÀ

Attenersi a quanto riportato nell'**art. 10 del Decreto-legge 13 Maggio 2011, n.70 "Servizi ai cittadini"**, che ha introdotto nuove disposizioni in materia di "carte d'identità", che prevede l'obbligo di possesso di documento di identità per TUTTI i minori di 18 anni. Ai fini del rilascio ai minori della "carta d'identità" valida per l'espatrio è **necessario l'assenso di ambedue i genitori o di chi ne fa le veci**, oltre che la dichiarazione di assenza di motivi ostativi all'espatrio, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 649/1974.

PASSAPORTO

- **Per chi ne è già in possesso** il passaporto individuale rilasciato al minore, anteriormente alla data di entrata in vigore della normativa del 25/11/2009, con durata decennale, è valido fino alla sua naturale data di scadenza; sui libretti attualmente rilasciati alla pagina n.5 sono inseriti i dati anagrafici (anche in inglese e francese) dei genitori viventi.
- **Per chi deve richiederlo per la prima volta** - ossia ad oggi i minori di anni 18 non ancora in possesso - viene rilasciato il nuovo libretto con microchip; infatti la normativa prevede che solo dal compimento dei 12 anni di età siano acquisite le impronte e la firma digitalizzata.

Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l'assenso di entrambi i genitori (coniugati, conviventi, separati, divorziati o genitori naturali.) Questi devono firmare l'assenso presso l'ufficio in cui si presenta la documentazione. In mancanza dell'assenso si deve essere in possesso del nulla osta del giudice tutelare. Se uno dei due genitori è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, il richiedente può allegare una fotocopia del documento del coniuge firmato in originale con una dichiarazione scritta di assenso all'espatrio (ai sensi del DPR 445 del 2000 legge Bassanini). Ricordiamo che per la legalizzazione delle foto del passaporto il richiedente deve essere presente (anche se minore), altrimenti l'Ufficiale non può procedere poiché deve verificare al momento che la foto ritragga la persona che lo richiede.

NB: "Passaporto" e "Carta d'Identità", il minore dovrà essere presente nel momento in cui sarà richiesto il documento, in quanto lo stesso dovrà firmare e sottoscrivere.

MINORI DI ANNI 18 DI NAZIONALITÀ STRANIERA

Le nuove disposizioni relative a rilascio e durata di validità del documento ai minori si applicano anche alle "carte d'identità" non valide per l'espatrio, normalmente rilasciate ai minori stranieri residenti in Italia. Questi ultimi, ai fini dell'espatrio, dovranno utilizzare esclusivamente:

- passaporto o documento d'identità rilasciato dal paese di appartenenza, in caso di minori cittadini UE valido ai fini dell'espatrio;
- passaporto e permesso di soggiorno, in caso di minori cittadini extra UE. In tal caso e per ulteriori dettagli, suggeriamo di consultare il sito della Polizia di Stato alla pagina

<https://questure.poliziadistato.it/statics/06/gite-scolastiche-estero-di-minori-di-14-anni.pdf?lang=it>

Ad ogni modo, suggeriamo che in qualsiasi caso, in presenza di accordi bilaterali tra paesi dell'UE e paesi extra UE, ci si rivolga al proprio consolato o ambasciata per informazioni più specifiche.

DOCUMENTI ESPATRIO PER I MINORI DI ANNI 14

L'uso della "carta d'identità" o del "passaporto" ai fini dell'espatrio di minore di **14 anni** è subordinato alla condizione che lo stesso viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci.

- **Se il minore viaggia con un genitore:** sarà necessario che porti con sé apposito estratto di nascita prodotto dalla sezione del Comune di residenza.
- **Se il minore viaggia con un accompagnatore diverso dal genitore:** sarà necessario che venga menzionato - su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla Questura o autorità consolari - il nome della persona, dell'Ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato; tale documento è conosciuto convenzionalmente con il nome di **dichiarazione di accompagnamento**. Al momento della richiesta del documento di accompagnamento, è necessario portare in questura fotocopia dei documenti dell'accompagnatore, dei genitori e del minore.

In ogni caso, qualora il minore di anni 18 viaggiasse con **gruppo di una istituzione scolastica**, sarebbe sempre utile **allegare apposita lista dei nomi** con date di nascita dei partecipanti, su carta intestata dell'Istituto vidimata dal Dirigente Scolastico.

NOTA INFORMATIVA MAGGIORI DI ANNI 18

In ottemperanza alle circolari **n.20 del 21/08/2009** e **n.23 del 28/07/2010**, il Ministero dell'Interno tramite apposita **circolare del 03/09/2010**, ha dichiarato l'inutilizzabilità ai fini dell'espatrio sia dell'attestato di proroga della carta d'identità elettronica, sia della postilla apposta sul documento cartaceo relativamente al rinnovo decennale del documento stesso.

Quindi ai fini di una corretta informazione ai viaggiatori con **età superiore agli anni 18**, informiamo che per recarsi all'estero è necessario **munirsi di un nuovo documento** d'identità regolarmente emesso e con validità decennale - **senza l'apposizione di alcuna proroga, oppure di passaporto valido** ai fini dell'espatrio.

IMPORTANTE: in caso di smarrimento documento all'estero

Proyecto España ricorda che in viaggio è particolarmente importante avere cura nel custodire il proprio documento di viaggio. Infatti, è fondamentale sapere che dal 28/05/2011 nuove e stringenti disposizioni sono state introdotte in materia di emissione di documenti provvisori a seguito di smarrimento all'estero del proprio documento.

In particolare, qualora venisse smarrito il detto documento all'estero, sarà necessario ottenere l'**ETD (Emergency Travel Document)** in ottemperanza alla normativa comunitaria: per avviare la procedura sarà **necessario rivolgersi ai relativi consolati territoriali**, previo:

- pagamento del servizio;
- denuncia di smarrimento presso le autorità locali.

A seguito dell'apertura dell'istanza bisognerà seguire strettamente e celermente le indicazioni fornite dallo stesso consolato, dal momento che **la emissione dell'ETD non è immediata e prevede l'impiego di alcuni giorni per la comunicazione tra consolati e ambasciata centrale.**